



## SCHEDA TECNICA

### TUTELA LEGALE DEL MEDICO

#### Chi assicuriamo

Il medico e lo specializzando per la propria attività professionale svolta come **dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica o Privata**.

#### Quali spese

Oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Sono inoltre garantite le spese legali per la negoziazione assistita e per la mediazione obbligatoria e, in questo ultimo caso anche le spese dell'organismo di mediazione.

#### Regime dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata in regime *loss occurrence*.

#### Massimale

Massimale di € 20.000,00 per sinistro e € 80.000,00 per anno assicurativo

#### Operatività

**Le garanzie indicate nei pacchetti A, B e C soprariportati operano in II° rischio in presenza di altra polizza in corso di Tutela Legale.**

#### Premio

Pacchetto A – Dipendente Pubblico	€ 100
Pacchetto B – Dipendente Privato	€ 170,00 con interventi chirurgici
	€ 120,00 senza interventi chirurgici
Pacchetto C - Specializzando	€ 90,00

### PACCHETTO A – DIPENDENTE PUBBLICO

- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
- Difesa penale per delitti dolosi**, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- La prestazione** garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi **instaurati avanti la Corte dei conti nei confronti dell'Assicurato**.  
**La prestazione opera** qualora il giudizio si concluda con:
  - sentenza di condanna per colpa grave;
  - archiviazione di rito, archiviazione per mancanza di danno o nel caso in cui lo stesso sia venuto meno, o sentenza di non doversi procedere, **salvo il caso in cui siano contestate all'Assicurato condotte di natura dolosa**;
  - sentenza di assoluzione per colpa lieve o comunque per carenza di colpa grave, anche con compensazione delle spese legali, nei casi in cui **l'Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali**;



AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

- sentenza di assoluzione per definitivo proscioglimento, nei casi in cui l'Ente Pubblico di appartenenza opponga rifiuto espresso, scritto e motivato di pagamento delle spese legali per conflitto di interessi;  
In tutti gli altri casi la prestazione non opera.

#### Dove

Per le prestazioni di cui ai punti:

- 1 e 2 in Europa
- 3 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## PACCHETTO B – DIPENDENTE PRIVATO

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.

2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

3. Resistenza all'azione di rivalsa da parte di terzi nei confronti dell'Assicurato in caso responsabilità per colpa grave.

La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l'azione di rivalsa per colpa grave instaurata nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo.

La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

La prestazione opera:

- a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave per spese di resistenza e soccombenza;

- a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile per colpa grave non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l'importo della rivalsa, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile per colpa grave copra l'importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo-per violazione del patto di gestione lite;

- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile per colpa grave oltre i termini di prescrizione;

- la polizza di Responsabilità civile per colpa grave non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in polizza o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile per colpa grave in merito alla copertura del sinistro.

#### Dove

Per le prestazioni di cui ai punti:

- 1 e 2 in Europa
- 3 in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## PACCHETTO C - SPECIALIZZANDO

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.

2. Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company

**3. Resistenza all'azione di rivalsa da parte di terzi e/o all'azione di Responsabilità Amministrativa per danno erariale esperita dalla Corte dei Conti, nei confronti dell'Assicurato in caso responsabilità contrattuale o extracontrattuale.**

La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa avverso l'azione di rivalsa o di Responsabilità Amministrativa per danno erariale instaurata nei confronti dell'Assicurato, salvo il caso in cui sia a ciò obbligato un soggetto terzo.

La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del Giudizio.

Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa.

La prestazione opera:

- a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;

- a primo rischio nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito (ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza);

- qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo, avendo esaurito il massimale per liquidare l'importo della rivalsa. In tal caso la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra l'importo della rivalsa, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo per violazione del patto di gestione lite;

- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;

- la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché il sinistro è stato denunciato oltre i termini di decadenza stabiliti in polizza o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

L'operatività della presente garanzia aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

#### Dove

Per le prestazioni di cui ai punti:

- 1, 2 e 3 in Europa

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.  
La presente quotazione ha validità di 30 giorni.

AmTrust Defense Medico - Convenzione AEC - Scheda Tecnica\_Ed.06/2018